

STATUTO FEDERALE

TITOLO I: ORDINAMENTO GENERALE, DENOMINAZIONE, SCOPI

Art. 1

(Natura della Federazione)

La Federazione Italiana delle Associazioni delle Imprese di Viaggi e Turismo FIAVET costituita nel 1961 ha sede in Roma ed è una organizzazione a carattere nazionale di Associazioni di imprese economiche avente natura sindacale e culturale.

Art. 2

(Scopi della Federazione)

La FIAVET si propone la rappresentanza giuridica e sindacale e la tutela in tutti i campi degli interessi generali delle imprese economiche legalmente autorizzate che fanno capo alle Associazioni Territoriali ed alle Associazioni di Imprese Turistiche associate e dei network.

La Federazione non ha per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali e si pone quali propri scopi:

- a) Rappresentare le intere Categorie nei rapporti con le Istituzioni e con gli Enti amministrativi e politici, sul piano nazionale e internazionale.
- b) Attuare sul piano nazionale il riconoscimento giuridico e la tutela dell'attività professionale delle Imprese di Viaggi e Turismo e delle altre Imprese Turistiche e dei network.
- c) Stipulare, in rappresentanza delle intere categorie, i Contratti Collettivi di Lavoro, gli accordi con le Organizzazioni sindacali e partecipare agli organismi paritetici costituiti in conformità.
- d) Tutelare, anche mediante l'adesione alle Confederazioni Nazionali ed Internazionali di Associazioni di Categoria cui la Federazione potrà aderire su conforme delibera del Consiglio Nazionale, gli interessi delle Imprese nel campo politico e in quello economico, giuridico e sindacale.
- e) Realizzare opera di assistenza e consulenza, sia di carattere generale in favore delle imprese, sia in appoggio dell'attività svolta dalle Associazioni Territoriali, dalle Associazioni di Imprese Turistiche, dai network e dai Gruppi di lavoro.
- f) Realizzare, attraverso strumenti operativi specializzati e competitivi, gli obiettivi mutualistici delle Categorie rappresentate. L'adesione e/o l'inquadramento negli Organismi che abbiano le caratteristiche di cui alla presente lettera avverrà su conforme delibera del Consiglio Nazionale e dovrà assicurare alla Federazione nazionale una partecipazione di controllo diretta o indiretta.
- g) Svolgere ogni possibile azione per impedire concorrenza abusiva e sleale di imprese, di organizzazioni, di Enti pubblici e privati nonché per esigere il rispetto delle norme e disposizioni di legge in materia di attività turistiche.
- h) Rispettare e far rispettare i principi del Codice di Comportamento.
- i) Promuovere forme di propaganda e pubblicità collettiva, nonché iniziative cooperativistiche ed economiche nell'interesse delle Imprese associate, anche con la partecipazione in Enti ed organizzazioni pubbliche e private all'uopo costituite o da costituirsi.
- j) Stabilire rapporti di collaborazione e di intesa con le Associazioni nazionali delle Imprese e Professioni turistiche per il conseguimento di scopi comuni.

- k) Riunire periodicamente a Congresso gli appartenenti alle Categorie per rafforzare le relazioni e lo spirito di collaborazione per la risoluzione nel comune interesse dei problemi professionali.
- l) Promuovere e realizzare opportune iniziative per la formazione professionale e l'aggiornamento tecnico dei giovani e del personale dipendente delle Imprese associate, in collaborazione con altri Enti ed Istituti pubblici e privati, e con particolare riferimento agli aspetti riguardanti le nuove tecnologie introdotte o da introdurre nelle imprese al fine di un continuo miglioramento della qualità dei servizi prestati.
- m) Promuovere e curare la stampa di pubblicazioni riguardanti il turismo, promuovere studi ed appoggiare iniziative di Enti e di privati per il dibattito e la soluzione dei problemi interessanti le Imprese associate e lo sviluppo del turismo nazionale e internazionale.
- n) Rappresentare le intere categorie nazionali nell'ambito delle organizzazioni nazionali e internazionali mediante l'adesione alle federazioni universale FUAAV/UFTAA e della Unione europea ECTAA, nonché la partecipazione ad altri eventuali organismi e commissioni internazionali e comunitari.
- o) Collaborare con la pubblica amministrazione in ordine a progetti di legge e regolamenti riguardanti il turismo e le Categorie.
- p) Favorire, con ogni mezzo a disposizione, la formazione di una coscienza turistica nel Paese, in seno all'opinione pubblica e presso gli Organi responsabili centrali in funzione di una permanente politica nazionale del turismo, per la quale la Federazione realizzerà tutti i possibili collegamenti ed accordi anche con le altre categorie di operatori turistici interessati agli stessi fini.

La FIAVET ripudia qualsiasi forma di sfruttamento dei minori a fini di prostituzione e pornografia e l'organizzazione o propaganda di viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione ed aderisce ad ogni iniziativa utile ed opportuna per contrastare tale fenomeno.

TITOLO II: SOCI

Art. 3

(Soci effettivi, aggregati ed onorari)

La Federazione ha struttura verticale ed è formata dalle Associazioni Territoriali, a struttura regionale o interregionale, e dalle Associazioni di Imprese Turistiche e network, a struttura nazionale, le quali tutte hanno la qualifica e la condizione di Soci effettivi.

Le Associazioni Territoriali assumono la denominazione "FIAVET" seguita dal nome della regione corrispondente.

Le Associazioni di Imprese Turistiche ed i network aggiungono alla loro denominazione la denominazione "FIAVET".

Sono Soci aggregati, senza diritto a voto:

- a) Imprese o aziende associate tra loro che esplicino attività affini o complementari a quelle delle Imprese di Viaggi e Turismo e che non abbiano aderito alla FIAVET quali Soci Effettivi;
- b) Uffici centrali di rappresentanza di compagnie - anche straniere - di trasporto aereo, marittimo e ferroviario;
- c) Delegati ed uffici di propaganda turistica di Paesi stranieri riconosciuti in Italia.

Sono Soci onorari, senza diritto a voto:

Enti e persone fisiche che abbiano meritato, per la loro azione, la gratitudine della Federazione o che, per la loro natura o posizione, siano interessati alla vita ed allo sviluppo delle Categorie.

Art. 4
(Modalità e procedure di adesione)

I Soci effettivi aderiscono alla Federazione presentando domanda completata dal proprio Statuto, redatto in conformità dello Statuto tipo, approvato dal Consiglio Nazionale, dall'eventuale Regolamento e dall'elenco degli associati. E' prevista la possibilità di costituire Associazioni Territoriali fra imprese operanti in due o più Regioni limitrofe.

Delle nuove domande di adesione deve essere data notizia agli altri soci effettivi.

Il Consiglio Nazionale, nella prima seduta utile e comunque non prima di 30 giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente, decide sull'ammissione, tenuto conto delle eventuali obiezioni degli altri Soci.

Al momento dell'ammissione, il nuovo aderente deve versare il relativo contributo stabilito dal Consiglio Nazionale. Per i Soci onorari l'ammissione è decisa dal Consiglio Nazionale.

L'adesione alla Federazione ha durata indefinita, salvo la facoltà di recesso ai sensi del seguente articolo 44 e nel caso di scioglimento disciplinato dal seguente art. 46.

Nella prima applicazione del presente Statuto tutti i Soci effettivi dovranno, a pena di decadenza, uniformarsi alle prescrizioni del primo comma del presente articolo, entro 120 giorni dall'approvazione.

Art. 5
**(Soci Effettivi e Gruppi di Lavoro:
svolgimento delle Assemblee)**

I Soci effettivi ed i Gruppi di Lavoro debbono svolgere le proprie Assemblee elettive alla stessa cadenza quinquennale del rinnovo delle cariche federali.

TITOLO III: OBBLIGHI E SANZIONI

Art. 6
(Osservanza dello Statuto federale)

L'adesione alla Federazione comporta l'obbligo di osservare il presente Statuto e, per i Soci effettivi, di attenersi alle deliberazioni ed alle direttive adottate anche in materia economica e sindacale dagli organi federali, nonché di rispettare e far rispettare dai propri associati le norme del Codice di Comportamento professionale approvato dal Consiglio Nazionale.

Art. 7
(Contributo dei Soci)

I soci effettivi e aggregati sono tenuti a corrispondere alla Federazione un contributo annuo determinato nell'entità dal Consiglio Nazionale. Il Contributo delle Associazioni Territoriali deve essere corrisposto con le modalità di cui all'art. 8. Il Contributo delle Associazioni di Imprese Turistiche e network deve essere corrisposto con le modalità di cui all'art. 8bis.

Le Associazioni Territoriali sono tenute a comunicare alla Federazione le eventuali variazioni nell'elenco dei propri associati con l'importo della quota associativa dovuta alla propria Associazione Territoriale da ciascun iscritto.

Il contributo associativo non può essere trasferito e non è rivalutabile.

L'omesso pagamento, parziale o totale, dei contributi annui produce i seguenti effetti:

- 1) i soci dell'Associazione morosa non sono eleggibili alla carica di Presidente Federale e non possono essere inclusi dai candidati alla Presidenza tra i membri della Giunta;
- 2) i delegati dell'Associazione morosa partecipano all'Assemblea senza il diritto di voto. La loro

partecipazione non viene calcolata ai fini del raggiungimento del quorum costitutivo e deliberativo dell'Assemblea;

- 3) il Presidente ed i Consiglieri nazionali nominati dell'Associazione morosa partecipano alle sedute del Consiglio senza diritto di voto. La loro partecipazione non viene calcolata ai fini del raggiungimento del quorum costitutivo e deliberativo del Consiglio. Essi recuperano integralmente le loro funzioni ed i loro diritti dalla seduta del Consiglio Nazionale immediatamente successiva alla data in cui la morosità viene integralmente sanata.

Art. 8

(Modalità di versamento dei contributi da parte delle Associazioni Territoriali)

Il contributo di cui all'art. 7 deve essere versato con le seguenti modalità:

le imprese iscritte alle singole Associazioni Territoriali provvederanno a versare la quota associativa alla propria Associazione Territoriale tramite un sistema automatico che garantisca l'attribuzione e versamento alla FIAVET di parte della quota associativa e, conseguentemente, il pagamento in favore della FIAVET del contributo di cui all'art. 7.

Art. 8 bis

(Modalità di versamento dei contributi delle Associazioni di Imprese Turistiche e network)

Il contributo di cui all'art. 7 deve essere versato dalle Associazioni di Imprese Turistiche e network nell'importo, nei termini e con le modalità deliberati annualmente dal Consiglio Nazionale.

Art. 9

(Esclusione dei Soci)

Un Socio effettivo o aggregato può essere escluso dalla Federazione:

- a) quando aderisca o collabori ufficialmente o di fatto con altro organismo sindacale di categoria;
- b) quando non ottemperi agli obblighi contributivi verso la Federazione.

Un Socio effettivo può essere escluso dalla Federazione, oltre che nei casi sopra indicati, anche qualora non provveda entro centoventi giorni dall'approvazione delle modifiche, ad adeguare il proprio statuto alle medesime.

L'esclusione viene deliberata dal Consiglio Nazionale.

Art. 10

(Delle Associazioni Territoriali)

Le Associazioni Territoriali sono obbligate ad osservare il presente Statuto ed attenersi alle deliberazioni ed alle direttive adottate anche in materia economica e sindacale dagli organi federali.

Lo Statuto delle Associazioni Territoriali deve essere conforme ai principi ed alle norme del presente Statuto. In caso di modifiche, ciascuna Associazione Territoriale, entro centoventi giorni dall'approvazione di dette modifiche, dovrà a sua volta modificare il proprio Statuto in maniera da renderlo conforme. Tale adempimento è obbligatorio. Qualora l'Associazione Territoriale non vi provveda nel termine sopra indicato, il Presidente della Federazione avrà facoltà, sentito il Consiglio Nazionale, salva l'applicazione dell'art. 9, di nominare un Commissario "ad acta" che avrà il potere di convocare l'Assemblea Straordinaria dell'Associazione Territoriale inadempiente e di porre in essere gli eventuali ulteriori adempimenti necessari per la modifica dello Statuto.

Ciascuna Associazione Territoriale sostiene gli oneri relativi al funzionamento dei propri uffici ed alle prestazioni derivanti dal proprio compito associativo sul piano regionale e risponde in via esclusiva delle

obbligazioni assunte a tal fine.

Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 9, il Presidente, su conforme parere del Consiglio Nazionale, può deliberare il commissariamento dell'Associazione Territoriale nei seguenti casi:

- a) quando l'Associazione Territoriale adotti una linea politica e sindacale palesemente difforme da quella deliberata dai competenti organi della FIAVET;
- b) in caso di morosità persistente nel pagamento del contributo o di altri adempimenti amministrativi.

Una volta accertate le violazioni di cui ai punti a) e b) del presente articolo, il provvedimento di commissariamento viene deliberato dal Consiglio Nazionale della Federazione su proposta del Presidente. Preventivamente al commissariamento dell'Associazione Territoriale, il Presidente espleta ogni tentativo per un'intesa che porti alla cessazione delle violazioni riscontrate ed alla conseguente sospensione dell'istruttoria di commissariamento. In caso di persistente violazione o di mancato raggiungimento di un'intesa nei termini fissati dal Consiglio Nazionale, il Presidente conferisce al Commissario il mandato di curare le procedure per l'elezione di nuovi organi determinando le relative modalità ed i relativi tempi. Il provvedimento di commissariamento comporta la decadenza di tutti gli organi direttivi dell'Associazione commissariata e l'assunzione da parte del Commissario di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'associazione fino all'elezione dei nuovi organi. Le norme di cui ai commi precedenti si applicano già con l'approvazione del presente Statuto.

Art. 10bis

(Delle Associazioni di Imprese Turistiche e dei network)

Possono aderire alla Federazione le Associazioni di Imprese Turistiche ed i network di agenzie di viaggi i quali si riconoscano nelle finalità e negli scopi della FIAVET e la cui attività sia affine o complementare a quella delle Imprese di Viaggi e Turismo.

L'adesione è regolata dalla procedura prevista dall'art. 4.

Ciascuna Associazione di Imprese Turistiche o network è tenuto ad adeguare il proprio Statuto allo Statuto tipo approvato dal Consiglio Nazionale.

Ciascuna Associazione di Imprese Turistiche o network sostiene gli oneri relativi al funzionamento dei propri uffici ed alle prestazioni derivanti dal proprio compito associativo e risponde in via esclusiva delle obbligazioni assunte a tal fine.

Art. 11

(Dei Distretti Territoriali)

Possono essere costituiti dei Distretti Territoriali in accordo fra le Associazioni Territoriali FIAVET nel cui territorio si sviluppino interessi territorialmente omogenei nell'ambito degli scopi della Federazione. Le attribuzioni ed il funzionamento di tali Distretti saranno disciplinate da un apposito regolamento da emanarsi su conforme parere del Consiglio Nazionale.

TITOLO IV: PATRIMONIO – GESTIONE SOCIALE – CONTRIBUTI

Art. 12

(Utilizzazione ordinaria e straordinaria del patrimonio sociale)

Il patrimonio sociale è formato:

- a)** dalle eccedenze attive delle gestioni annuali;
- b)** dai beni mobili ed immobili e comunque dagli incrementi patrimoniali che, per qualsiasi motivo e titolo, siano acquisiti dalla Federazione.

Le operazioni straordinarie di utilizzazione e destinazione del patrimonio sociale sono di competenza del Consiglio Nazionale e possono essere compiute solo in virtù di decisioni espresse dalla Assemblea Generale dei Delegati.

Per la ordinaria gestione dei fondi, invece, è competente la Giunta Nazionale entro i limiti fissati dal bilancio preventivo disposto dal Consiglio Nazionale ed approvato dalla Assemblea Generale dei Delegati. Il Consiglio Nazionale può deliberare interventi di natura straordinaria a sostegno dell'attività dei Soci.

La Federazione può conseguire utili e/o avanzi di gestione ma non può in nessun caso procedere alla distribuzione, anche in modo indiretto, degli stessi nonché di fondi, riserve o capitali durante la vita della Federazione medesima, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 13

(Versamento dei contributi dei Soci)

Restano a carico di ciascun Socio gli oneri relativi al funzionamento dei propri uffici ed alle prestazioni derivanti dal proprio compito associativo sul piano regionale.

TITOLO V: ORGANI DELLA FEDERAZIONE

Art. 14

(Organi federali)

Gli organi della Federazione sono:

- a)** l'Assemblea Generale dei Delegati;
- b)** il Presidente;
- c)** il Consiglio Nazionale;
- d)** la Giunta Nazionale;
- e)** il Collegio dei Revisori;
- f)** il Comitato dei Proviviri.

Art. 14 bis

(Modalità di svolgimento delle sedute degli Organi Federali)

Le adunanze dell'Assemblea ordinaria, inclusa quella elettiva e del Consiglio Nazionale, possono tenersi, oltre che di presenza, anche in videoconferenza registrata, a condizione che:

- possa essere accertata in qualsiasi momento l'identità degli aventi diritto a partecipare, intervenuti in proprio o rappresentati per delega e sia stata verificata la regolarità delle deleghe rilasciate;
- vengano garantiti il regolare svolgimento delle adunanze e l'esercizio del diritto di intervento alla trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, l'esercizio del diritto di voto, nonché la regolarità delle operazioni di votazione e la correttezza del processo di verbalizzazione;
- venga consentito al Presidente dell'adunanza di svolgere le funzioni a lui spettanti e di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione.

L'opzione di convocazione della seduta di presenza o in videconferenza spetta al Presidente, ove l'Assemblea od il Consiglio non abbiano deliberato precedentemente a riguardo, ovvero non pervenga, nei 3 giorni successivi all'invio della convocazione, richiesta di cambio della modalità di svolgimento della seduta da almeno la maggioranza dei Soci Effettivi o dei Consiglieri Nazionali.

L'avviso di convocazione deve contenere le modalità di collegamento da remoto.

L'assemblea si intende tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente dell'assemblea e il Segretario o il soggetto verbalizzante.

Oltre alla verbalizzazione cartacea, in forma sintetica, verrà conservata la registrazione della videconferenza.

Anche le adunanze della Giunta, del Collegio dei Revisori e del Comitato dei Probiviri potranno essere tenute, oltre che di presenza, anche in video conferenza, secondo le modalità disciplinate con delibera degli Organi stessi, garantendo il diritto di partecipazione agli aventi diritto, l'effettività dell'esercizio del diritto di intervento e di voto, e la completezza della verbalizzazione.

Art. 15 **(Deliberazioni dell'Assemblea Generale)**

L'Assemblea Generale dei Delegati è l'organo sovrano della Federazione ed esprime gli interessi dell'intera categoria nazionale delle Imprese di Viaggi e Turismo. Essa è costituita dai Delegati dei Soci effettivi.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità al presente Statuto sono impegnative per tutti i Soci.

Art. 16 **(Rappresentanza delle Associazioni Territoriali nell'Assemblea Generale)**

Ogni Associazione Territoriale partecipa all'Assemblea Generale con un numero di Delegati corrispondente al numero delle Imprese Viaggi e Turismo - anche succursali - ad essa aderenti nella misura di un delegato effettivo o supplente per ogni 30 Agenzie o frazione superiore a 15, comunque con un numero globale non superiore al 20% del numero totale dei Delegati aventi diritto, fermo restando che ciascuna Associazione Territoriale avrà comunque diritto ad un delegato indipendentemente dal numero delle imprese aderenti.

Art. 16 bis **(Rappresentanza delle Associazioni di Imprese Turistiche e dei network nell'Assemblea Generale)**

Ogni Associazione di Imprese Turistiche e network partecipa all'Assemblea Generale con un numero di Delegati corrispondente al numero delle Imprese -anche succursali- ad essa aderenti nella misura di un delegato effettivo o supplente per ogni 1000 iscritti o frazione uguale o superiore a 500, comunque con un numero globale non superiore al 5% del numero totale dei Delegati aventi diritto, fermo restando che ciascuna Associazione di Imprese Turistiche e network avrà comunque diritto ad un delegato indipendentemente dal numero degli iscritti.

Qualora aderissero alla Federazione più Associazioni di Imprese Turistiche e network, il numero massimo di delegati ad esse complessivamente attribuibile ai sensi del comma precedente verrà ripartito tra dette Associazioni in proporzione al numero degli iscritti. In tal caso, qualora per effetto della ripartizione si pervenisse a quote frazionate di Delegati, l'arrotondamento verrà effettuato per eccesso in presenza di frazioni uguali o superiori allo 0,5%, in difetto per frazioni inferiori a detta percentuale.

Art. 17
(Deleghe)

Ciascun Delegato deve essere munito di delega scritta firmata dal Presidente dell'Associazione. Sempre in base a delega scritta del proprio Presidente, il Delegato all'Assemblea può essere sostituito da un Delegato supplente appartenente alla stessa Associazione.

Art. 18
(Richiesta di inclusione di argomenti nell'ordine del giorno dell'Assemblea)

Ogni Socio effettivo può richiedere l'inclusione nell'ordine del giorno dell'Assemblea di argomenti attinenti all'attività professionale e associativa facendo pervenire alla Federazione una motivata richiesta nei termini indicati dall'art. 21.

Art. 19
(Assemblea Ordinaria: diritto di voto e di partecipazione)

Nell'Assemblea dei Delegati hanno voto solamente i Soci effettivi che siano in regola con il pagamento dei contributi dovuti alla Federazione in base al precedente art. 7. Possono parteciparvi, oltre al Presidente d'onore, al Presidente Nazionale, alla Giunta Nazionale, ai Soci aggregati e onorari, anche gli appartenenti alle Associazioni Territoriali ed alle Associazioni di Imprese Turistiche e network..

Art. 20
(Elezione del Presidente dell'Assemblea e degli scrutatori)

L'Assemblea Generale dei Delegati può essere Ordinaria o Straordinaria.

All'inizio della seduta l'Assemblea designa:

- a) il Presidente;
- b) tre scrutatori, scegliendoli fra i Delegati presenti, i quali redigono e firmano il relativo verbale;
- c) il Segretario.

Art. 21
(Funzionamento dell'Assemblea; convocazione, compiti e procedure)

L'Assemblea Generale Ordinaria, da tenersi non oltre il 30 giugno, va convocata annualmente entro il 30 aprile per:

- a) Deliberare sulla politica generale della Federazione, fissando le linee programmatiche per il Consiglio Nazionale.
- b) Conoscere la relazione del Presidente, della Giunta Nazionale e del Collegio dei Revisori e deliberare in proposito.
- c) Approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e il bilancio preventivo dell'esercizio in corso.
- d) Discutere ed eventualmente approvare gli schemi di Risoluzione e le mozioni espresse nel Congresso.
- e) Provvedere ogni tre anni alla elezione del Presidente e delle altre cariche sociali.
- f) Approvare e ratificare le nomine dei Consiglieri di cui all'art. 29 (lett. f e fbis) e dei Consiglieri cooptati nel Consiglio Nazionale di cui allo stesso art. 29 (lett. g).

Il Presidente della Federazione, su delibera del Consiglio Nazionale, convoca l'Assemblea Generale dei Delegati, facendo pervenire all'indirizzo PEC o, in mancanza, all'indirizzo mail dei Soci effettivi la relativa comunicazione corredata dall'Ordine del giorno provvisorio almeno quarantacinque giorni prima della data fissata.

I Soci effettivi debbono far pervenire alla Federazione, con un anticipo di almeno trenta giorni dalla data di celebrazione dell'Assemblea:

1. Le richieste per l'inserimento di argomenti all'Ordine del giorno.
2. L'elenco aggiornato dei propri Delegati, in mancanza del quale sarà considerato valido l'ultimo elenco pervenuto.
3. Le proposte di modifica agli Schemi di Risoluzione eventualmente fatti pervenire dalla Federazione unitamente alla comunicazione ed all'Ordine del giorno provvisorio, nonché proprie eventuali proposte di Schemi di Risoluzione.

La Federazione farà pervenire ai Delegati all'indirizzo PEC o, in mancanza, all'indirizzo mail dei Soci effettivi, almeno quindici giorni prima della data prevista per l'Assemblea:

1. La convocazione ufficiale dell'Assemblea con relativo ordine del giorno.
2. La bozza di bilancio consuntivo e preventivo.
3. La relazione tecnica della Giunta Nazionale e la relazione amministrativa del Collegio dei Revisori.
4. Gli Schemi di Risoluzione presentati dalla Federazione e dai Soci, con le eventuali proposte di emendamento.

L'Assemblea Generale Ordinaria, quando il Consiglio, o il Collegio dei Revisori ne ravvisino la necessità o quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei Soci effettivi, può essere convocata anche durante l'anno, mediante comunicazione ai Delegati presso le rispettive Associazioni con un anticipo di venti giorni, per deliberare su argomenti di particolare importanza ed urgenza che non siano di competenza della Assemblea Straordinaria.

Art. 22

(Validità della Costituzione dell'Assemblea)

In prima convocazione l'Assemblea Generale Ordinaria è validamente costituita quando vi partecipano almeno la metà più uno del numero totale dei Delegati in rappresentanza di non meno della metà più uno del numero dei Soci effettivi. In seconda convocazione basterà la presenza di un numero qualsiasi di Delegati, purché sia rappresentata almeno la metà dei Soci effettivi.

Le deliberazioni sono prese a semplice maggioranza di voti dei Delegati dei Soci effettivi aventi diritto al voto ai sensi del precedente art.19.

Art. 23

(Assemblea Generale Straordinaria: maggioranze qualificate)

L'Assemblea Generale Straordinaria è convocata dal Presidente - con un anticipo di sessanta giorni e con lettera raccomandata inviata ai Delegati presso le sedi della rispettiva Associazione - quando il Consiglio Nazionale o il Collegio dei Revisori o almeno un terzo dei Soci effettivi lo richiedano per proporre o decidere modifiche allo Statuto della Federazione o per proporre lo scioglimento della Federazione.

Per la modifica dello Statuto è necessaria in prima convocazione la presenza dei 2/3 del numero dei Delegati dei Soci effettivi aventi diritto al voto ai sensi del precedente art.19 e che rappresentino almeno la metà più uno dei Soci effettivi. In seconda convocazione, è sufficiente la presenza di 1/3 dei Delegati dei Soci effettivi come sopra definiti. Per le deliberazioni si esige, tanto in prima quanto in seconda convocazione il voto favorevole della maggioranza dei Delegati presenti con diritto di voto.

Per lo scioglimento della Federazione valgono le disposizioni del successivo art. 46.

Art. 24

(Elezione e rielezione del Presidente e delle altre cariche federali: modalità)

Ogni cinque anni l'Assemblea Generale dei Delegati procede a scrutinio segreto

- a) alla elezione del Presidente con le modalità di cui al successivo art. 26;
- b) all'approvazione e ratifica della composizione del Consiglio Nazionale;
- c) alla elezione del Collegio dei Revisori e del Comitato dei Proviviri.

Il Presidente dura in carica cinque anni e può essere rieletto per un ulteriore quinquennio.

Art. 25

(Requisiti dei candidati alle cariche federali)

Hanno diritto ad essere candidati alle cariche federali tutti i Soci delle Associazioni Territoriali, delle Associazioni di Imprese Turistiche e dei network. Con eccezione del Presidente della Federazione, tutti i candidati alle cariche federali debbono essere titolari, proprietari o comproprietari di Imprese di viaggi e turismo legalmente costituite ad eccezione dei Consiglieri Nazionali di cui all'art. 29 lett. c-bis e f-bis.

Può anche essere candidato colui che rappresenti una azienda costituita in forma di società di persone o di capitale, purché ne sia il legale rappresentante per statuto o per delega espressa dal consiglio di amministrazione o da altro equivalente organo rettore della società stessa.

Art. 26

(Procedure per la scelta e l'elezione del Presidente: suoi compiti e funzioni)

Il Presidente della Federazione è eletto dall'Assemblea Generale dei Delegati e rappresenta l'intera Categoria di cui esprime l'unità e le istanze nel rispetto e nella corretta applicazione dello Statuto.

Il Presidente della Federazione viene candidato secondo le modalità seguenti:

- a) Ogni cinque anni, due mesi prima della convocazione dell'Assemblea Generale che dovrà procedere alla elezione delle cariche sociali, il Consiglio Nazionale assegna al Comitato dei Proviviri (scelti come all'art. 35) il mandato di predisporre, consultando i Soci effettivi e gli eventuali interessati, la lista delle persone qualificate, rappresentative e disponibili per essere candidati alla presidenza della Federazione.
- b) L'Assemblea generale dei Delegati procede alla elezione del Presidente votando a scrutinio segreto.
- c) In caso di successiva rielezione dopo due quinquenni consecutivi, sarà necessaria per l'elezione del Presidente la maggioranza di cui al secondo comma dell'art. 24.
- d) La scelta dovrà avvenire sui nomi proposti dal Comitato dei Proviviri e su eventuali altri candidati che si presentassero, su proposta di un Socio effettivo, comunque non oltre il termine di 20 giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell'Assemblea generale.
- e) Ciascun candidato, entro il termine di 20 giorni di cui al precedente comma, è tenuto a comunicare alla Federazione i nomi dei sei membri della Giunta Nazionale, indicando fra essi i due Vicepresidenti. Nel compiere tale atto, il candidato deve anche comunicare le deleghe ed incarichi che, in caso di elezione, attribuirà ai Vice Presidenti ed a ciascuno dei membri della Giunta Nazionale indicati. Al momento dell'insediamento, il Presidente eletto, nomina due Vice Presidenti, di cui uno Vicario, ed i membri della Giunta Nazionale in conformità a quanto precedentemente comunicato e procede alla cooptazione in Giunta di almeno un iscritto alle Associazioni di Imprese Turistiche o ai network. Il numero massimo di membri cooptati ai sensi della presente lettera e) non può essere superiore a due. Quindi sottopone al Consiglio Nazionale, nella prima riunione successiva, la decisione sulla ratifica ovvero la redistribuzione delle deleghe ed incarichi preventivamente comunicati. Nelle more degli adempimenti di cui sopra la Giunta resta in carica e nella pienezza dei compiti assegnatili dal presente Statuto.

Al Presidente della Federazione competono i poteri di rappresentanza legale attiva e passiva della

Federazione. Il Presidente ha anche il compito di assicurare il coordinamento e la continuità dell'azione degli organi della Federazione. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Nazionale e della Giunta Nazionale.

Può revocare uno o più membri della Giunta Nazionale su conforme deliberazione del Consiglio Nazionale, e provvede alle sostituzioni, in caso di dimissioni, comunicandole al Consiglio stesso.

Il Presidente:

- a) Convoca, anche su richiesta del Consiglio Nazionale, le Assemblee Generali dei Delegati Ordinarie e Straordinarie.
- b) Sentito il Consiglio Nazionale, indice, e presiede il Congresso e ne tiene la relazione di apertura, in nome e rappresentanza del Consiglio stesso.
- c) Nomina, sentito il Consiglio Nazionale, i Consiglieri d'Onore che partecipano al Consiglio Nazionale – in numero non superiore a 5 e senza diritto di voto – scelti fra esponenti qualificati della professione che, per la loro posizione ed esperienza, siano portatori di conoscenze rilevanti per lo sviluppo della Categoria.

Il Presidente, o un suo delegato membro di Giunta nazionale, partecipa di diritto, alle riunioni di tutti gli Organi ed Organismi della Federazione a livello nazionale, delle Associazioni Territoriali, delle Associazioni di Imprese Turistiche, dei network o dei Gruppi di Lavoro.

La carica di Presidente della Federazione è incompatibile con qualsiasi altra carica nell'ambito sia della Federazione sia dei Soci effettivi.

Al Presidente è dovuto il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle sue funzioni. Il Presidente è sostituito, in tutte le sue funzioni, dal Vice Presidente Vicario, in caso di assenza o di impedimento.

Art. 27

(Procedure per la sostituzione del Presidente)

In caso di impedimento del Presidente a svolgere le proprie funzioni, queste vengono assunte dal Vice Presidente che convoca entro 30 giorni il Consiglio Nazionale per le consequenziali determinazioni in ordine alla situazione venutasi a creare.

Ove l'impedimento di cui al comma precedente sia originato da dimissioni, all'uopo notificate al Vice Presidente, o morte, o impossibilità per salute, il Consiglio Nazionale dà mandato al Vice Presidente di attivare, anche in deroga ai termini ordinari, le procedure per l'elezione del nuovo Presidente che dovrà avvenire al massimo entro i successivi 60 giorni.

Art. 28

(Presidente d'Onore della Federazione)

Con la maggioranza dei voti dei delegati presenti o rappresentati, l'Assemblea Generale dei Delegati può designare a Presidente d'onore della Federazione una persona di riconosciuto prestigio che abbia ben meritato nel turismo e nella professione.

Al Presidente d'onore possono essere affidati dal Consiglio Nazionale speciali incarichi di rappresentanza e richiesti servizi nell'interesse della Federazione e della professione, tanto sul piano interno quanto a livello internazionale.

Il Presidente d'onore partecipa alle Assemblee Generali dei Delegati ed alle riunioni del Consiglio Nazionale, in entrambi i casi senza diritto a voto.

Art. 29

(Composizione del Consiglio Nazionale)

Il Consiglio Nazionale è formato da:

- a) Il Presidente della Federazione.
- b) Il Past President che ha ricoperto l'incarico di Presidente della Federazione nel mandato immediatamente precedente sempre che non coincida con il Presidente in carica rieletto.
- c) Il Presidente di ciascuna delle Associazioni Territoriali il quale, in caso di impedimento, può essere sostituito da un suo delegato scelto tra i componenti del Consiglio di cui alla successiva lettera f) o dal suo Vicepresidente.
- c-bis) il Presidente di ciascuna Associazione di Imprese Turistiche o network il quale, in caso di impedimento, può essere sostituito da un suo delegato scelto tra i componenti del Consiglio di cui alla successiva lettera f) bis o dal suo Vicepresidente.
- d) Il Coordinatore di ciascun Gruppo di lavoro il quale, in caso di impedimento, può essere sostituito dal Vice Coordinatore.
- e) Consiglieri d'Onore – in numero non superiore a 5 e senza diritto di voto – nominati dal Presidente sentito il parere del Consiglio Nazionale, secondo quanto previsto al precedente art. 26 lettera c).
- f) Consiglieri nominati da ciascuna Associazione Territoriale in numero di 1 quando il numero delle Imprese Viaggi e Turismo - anche succursali – aderenti all'Associazione Regionale o Interregionale sia compreso tra 100 e 299, ed in numero di 2 quando il numero di dette imprese sia compreso tra 300 e 499, in numero di 3 quando il numero sia compreso tra 500 e 699 e di 4 quando sia uguale o superiore a 700. Ai fini del computo del numero di Consiglieri spettanti a ciascuna Associazione Regionale o Interregionale, si terrà conto del numero di iscritti in regola con quanto stabilito dall'art. 7.
- f bis) Consiglieri nominati da ciascuna Associazione di Imprese Turistiche in numero di 1 ogni 2000 iscritti o frazioni superiori a 1500. In ogni caso, il numero massimo di Consiglieri di ciascuna Associazione di Imprese Turistiche o network non può essere superiore a tre, incluso il membro di cui alla precedente lettera c) bis. Il numero complessivo dei membri del Consiglio, incluso il membro di cui alla precedente lettera c) bis, di nomina delle Associazioni di Imprese Turistiche o network non può essere superiore al 20% del numero totale dei Consiglieri aventi diritto al voto. Qualora aderissero alla Federazione più Associazioni di Imprese Turistiche o network, il numero massimo di consiglieri ad esse complessivamente attribuibile ai sensi della presente lettera verrà ripartito tra dette Associazioni e network in proporzione al numero degli iscritti. In tal caso, qualora per effetto della ripartizione si pervenisse a quote frazionate di Consiglieri, l'arrotondamento verrà effettuato per eccesso in presenza di frazioni uguali o superiori allo 0,5%, in difetto per frazioni inferiori a detta percentuale.
- g) Consiglieri cooptati, senza diritto di voto, su conforme delibera del Consiglio Nazionale stesso.
- h) I Membri della Giunta Nazionale.
- i) I Membri del Collegio dei Revisori.

La composizione del Consiglio Nazionale – ad eccezione dei Consiglieri d'Onore di cui alla lettera e) - deve essere approvata e ratificata dall'Assemblea Generale dei Delegati.

In seno al Consiglio il Presidente della Federazione, ciascun Presidente di Associazione, ciascun Consigliere di cui alle precedenti lettere f) e f)bis e ciascun Coordinatore dei Gruppi di Lavoro esprimono un voto.

Il Past President immediatamente precedente, i Membri della Giunta Nazionale, salvo che siano Presidenti di Associazioni Territoriali, i Membri del Collegio dei Revisori partecipano tutti al Consiglio Nazionale senza diritto di voto.

Il Consiglio è valido in prima convocazione con i 2/3 degli aventi diritto ed in seconda convocazione quando siano presenti i Presidenti o i Consiglieri Nazionali di cinque Associazioni.

Art. 30 **(Funzioni e attribuzioni del Consiglio Nazionale)**

Il Consiglio Nazionale è l'organo normativo della Federazione. Esso assolve le funzioni di rappresentanza e di espressione della volontà dell'Assemblea Generale in tutti i campi delle attività della Federazione.

Al Consiglio Nazionale compete di:

- a) Fissare le linee politiche ed il programma dell'azione della Federazione sulla base dei deliberati dell'Assemblea dei Delegati;
- b) Deliberare in merito all'adesione o al recesso dalle Confederazioni Nazionali ed Internazionali di Associazioni di Categoria, ed alla confluenza in loro articolazioni organizzative interne, avendone valutata l'opportunità e/o l'interesse per la Federazione;
- c) Designare il Segretario Generale su proposta della Giunta Nazionale.
- d) Nominare le Commissioni permanenti di studio fissandone le attribuzioni e i compiti.
- e) Esaminare ed approvare gli Schemi di Risoluzione da inviare ai Soci effettivi.
- f) Predisporre il bilancio preventivo, da inviare ai Soci effettivi, entro il 31 gennaio dell'anno successivo.
- g) Predisporre il bilancio consuntivo con un anticipo di almeno 30 giorni prima della data di celebrazione dell'Assemblea Ordinaria annuale.
- h) Affidare ai Probiviri il mandato speciale di cui all'articolo 26 lettera a).
- i) Nominare eventuali soci onorari come indicato nell'ultimo comma dell'art. 3.
- j) Approvare e se necessario aggiornare i Regolamenti della Federazione.
- k) Approvare i Regolamenti dei Gruppi di Lavoro nonché gli eventuali aggiornamenti ed integrazioni su proposta degli Organi dei Gruppi di Lavoro stessi ovvero del Consiglio Nazionale stesso.
- l) Approvare lo Statuto delle Associazioni Regionali o Interregionali o delle Associazioni di Imprese Turistiche e network che presentano richiesta di adesione alla Federazione o che modificano il loro Statuto per omologarlo a quello federale.
- m) Accettare o respingere con motivazione le domande di adesione alla Federazione presentate da aspiranti soci.
- n) Discutere ed approvare le linee programmatiche di ciascun Gruppo di Lavoro.
- o) Su richiesta del Presidente, deliberare in merito all'eventuale revoca di uno o più membri della Giunta Nazionale.
- p) Convocare, dandone incarico al Presidente, le Assemblee Ordinarie e Straordinarie fissandone, se necessario, l'ordine del giorno.
- q) Ratificare ovvero redistribuire, nella prima riunione successiva all'assemblea generale elettiva dei delegati, l'assegnazione delle deleghe e degli incarichi operata dal Presidente della Federazione alla Giunta Nazionale.

Il Consiglio Nazionale può cooptare al proprio interno, con relativa delibera presa a maggioranza, Consiglieri senza diritto di voto.

Il Consiglio Nazionale, tramite propri rappresentanti, partecipa di diritto alle riunioni di tutti gli Organi ed Organismi della Federazione a livello nazionale, delle Associazioni Territoriali, delle Associazioni di Imprese Turistiche, oltre che dei Gruppi di Lavoro.

Art. 31 (Riunioni del Consiglio Nazionale)

Il Consiglio Nazionale deve riunirsi almeno quattro volte l'anno su convocazione del Presidente della Federazione. Inoltre il Consiglio Nazionale deve essere convocato ogni qual volta ne faccia richiesta almeno 1/3 dei Consiglieri in carica aventi diritto di voto.

Le deliberazioni sono prese a semplice maggioranza dei voti espressi dai Consiglieri presenti ai sensi del precedente art. 29.

In caso di parità, prevale il voto del Presidente della Federazione.

Art. 32 (Composizione della Giunta Nazionale)

La Giunta Nazionale, presieduta dal Presidente, costituisce l'organo collegiale di direzione della Federazione.

Oltre che dal Presidente, la Giunta Nazionale è composta da sei membri scelti dal Presidente, secondo modalità di cui al precedente art. 26 lettera e), e dai membri cooptati di cui al medesimo articolo. Il membro della Giunta Nazionale che dovesse rassegnare le proprie dimissioni nel corso del mandato verrà sostituito dal Presidente secondo le modalità di cui al precedente art. 26 comma 4.

Qualora per effetto della cooptazione di cui al secondo comma della lettera e) dell'art. 26 il numero dei membri di Giunta risulti pari, il voto del Presidente varrà doppio.

Art. 33 **(Compiti della Giunta Nazionale)**

La Giunta Nazionale esercita, con l'assistenza del Segretario Generale e degli uffici di Segreteria, tutti i compiti dell'ordinaria amministrazione, compresi quelli che, per la loro urgenza, non consentono di essere sottoposti all'esame preventivo del Consiglio, con il rispetto delle attribuzioni e delle competenze riservate al Presidente.

Partecipa alle riunioni di Consiglio Nazionale senza diritto di voto, salvo i componenti che siano Presidenti di Associazioni Territoriali o di Associazioni di Imprese Turistiche o network, ed ha tra gli altri i seguenti compiti:

- a) Proporre gli Schemi di Risoluzione all'esame ed alla approvazione del Consiglio Nazionale.
- b) Proporre il bilancio preventivo all'esame ed alla approvazione del Consiglio Nazionale entro il 31 dicembre di ogni anno.
- c) Predisporre la relazione tecnica sul bilancio consuntivo e preventivo con un anticipo di almeno 30 giorni sulla data di celebrazione dell'annuale Assemblea Generale dei Delegati.

La Giunta Nazionale, tramite propri rappresentanti, partecipa di diritto alle riunioni di tutti gli Organi ed Organismi della Federazione a livello nazionale e territoriale, compresi i Gruppi di Lavoro.

Art. 34 **(Funzioni del Collegio dei Revisori)**

Il Collegio dei Revisori è nominato dall'Assemblea in numero di tre membri effettivi e due supplenti fra i non appartenenti al Consiglio Nazionale. Ad esso corrisponde il compito di esaminare la gestione amministrativa della Federazione in ogni suo aspetto e riferirne all'Assemblea Generale dei Delegati annuale con un'analisi critica. Il Collegio dei revisori può prendere visione di tutti i conti e documenti contabili della Federazione.

I componenti del Collegio dei Revisori assistono alle riunioni consiliari senza diritto di voto.

Art. 35 **(Composizione e compiti del Comitato dei Probiviri)**

Il Comitato dei Probiviri è formato da tre componenti, nominati dall'Assemblea con particolare riguardo all'esperienza ed al prestigio personale e professionale e tenuto conto della loro appartenenza rispettivamente alle tre aree geografiche del Nord, Centro e Sud (Isole comprese).

Al Comitato in particolare sono affidati i seguenti compiti:

- a) Esaminare e decidere inappellabilmente in via stragiudiziale le controversie sorte fra i Soci effettivi oppure fra questi e la Federazione, in applicazione delle norme del Codice di Comportamento professionale in vigore nonché tra i Soci effettivi e la Federazione;
- b) Esprimere pareri su richiesta degli organi statutari;
- c) sostituirsi ai collegi dei probiviri dei Soci effettivi in caso di inerzia degli stessi.

Essi svolgono anche il compito speciale loro affidato dal Consiglio Nazionale in base all'art. 26 del

presente Statuto, presentando alla Federazione, almeno 20 giorni prima della celebrazione dell'Assemblea elettiva, la lista dei candidati alla presidenza completa dell'elenco dei nomi comunicati da ciascun candidato per la composizione della Giunta Nazionale.

L'incarico di Proboviro è incompatibile con qualsiasi altro incarico nella Federazione.

Il Comitato può partecipare alle riunioni consiliari senza diritto di voto.

TITOLO VI

Art. 36 (Segretario Generale)

Il Segretario Generale sovrintende a tutti gli uffici della segreteria e provvede al buon andamento dei medesimi.

Il Segretario Generale assiste e collabora con il Presidente e gli altri componenti della Giunta Nazionale, e con gli altri organi della Federazione ai quali può proporre le soluzioni atte al conseguimento delle finalità associative.

Il Segretario Generale partecipa senza voto e con le funzioni di Segretario rogante alle riunioni degli Organi della Federazione.

Per mandato del Presidente esercita funzioni di rappresentanza.

TITOLO VII

Art. 37 (Gruppi di Lavoro)

I Gruppi di Lavoro, costituiti dagli iscritti alle Associazioni Territoriali e alle Associazioni di Imprese Turistiche o da Imprese che, pur non aderendo alle Associazioni Territoriali e ai network, si iscrivano ai Gruppi medesimi, fanno parte integrante della organizzazione a livello nazionale e sono istituiti in numero di quattro con la seguente denominazione:

- Gruppo di Lavoro Tour Operator Outgoing;
- Gruppo di Lavoro Tour Operator Incoming;
- Gruppo di Lavoro Network.;
- Gruppo di Lavoro Travel Agent.

All'atto dell'adesione, la singola Impresa indica la tipologia di attività prevalente e viene conseguentemente iscritta al Gruppo di Lavoro di riferimento.

I Gruppi di Lavoro sono privi di autonomia giuridica, non hanno rilevanza esterna, configurandosi quali articolazioni interne della Federazione, ed operano al fine di valorizzare, all'interno della Federazione, le specificità professionali dell'attività delle Imprese di Viaggi e Turismo. Il funzionamento dei Gruppi è stabilito da un Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale. In ogni caso, le norme e le previsioni dello Statuto e del Regolamento della Federazione sono estese in via analogica ai documenti regolamentari dei Gruppi di Lavoro. Ove, successivamente all'approvazione da parte del Consiglio Nazionale, venga riscontrata una contraddizione o incompatibilità tra le previsioni dei Regolamenti dei Gruppi di Lavoro e quelle dello Statuto o del Regolamento della Federazione, questi ultimi prevalgono e vengono automaticamente applicati.

Altri Gruppi di Lavoro possono essere costituiti su conforme delibera del Consiglio Nazionale e la cui disciplina sarà stabilita in apposito regolamento.

TITOLO VIII

Art. 38 (Commissioni di Studio)

Le Commissioni di studio possono essere permanenti e straordinarie.
I membri delle prime vengono nominati dal Consiglio Nazionale. Quelli delle seconde possono essere nominati direttamente dalla Giunta Nazionale, con l'obbligo di riferirne al primo Consiglio Nazionale.
Le Commissioni sono composte da un minimo di tre membri scelti preferibilmente tra i componenti del Consiglio della Federazione e/o dei Consigli delle Associazioni Territoriali, delle Associazioni di Imprese Turistiche, dei network e dei Gruppi di Lavoro.

TITOLO IX

Art. 39 (Congresso Nazionale)

Il Presidente della Federazione, su mandato del Consiglio Nazionale, indice annualmente il Congresso Nazionale al quale sono invitati a partecipare il Presidente d'onore della Federazione, tutti i membri delle Associazioni Territoriali, delle Associazioni di Imprese Turistiche, dei network, i Soci aggregati ed onorari ed i rappresentanti delle altre categorie turistiche, dei pubblici poteri centrali e regionali e della stampa, oltre che i delegati delle organizzazioni professionali di livello internazionale, dei prestatori di servizi e degli utenti.

Art. 40 (Lavori del Congresso Nazionale)

Il Congresso nazionale tratta gli argomenti posti all'ordine del Giorno dal Consiglio Nazionale, nonché le questioni eventualmente proposte nella seduta stessa, riguardanti l'attività e le finalità della professione. Esprime voti e propone mozioni che devono essere esaminati e discussi dall'Assemblea Generale dei Delegati.

TITOLO X: DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 41 (Gratuità delle cariche)

Tutte le cariche sono gratuite.
Il Consiglio Nazionale ha la facoltà di riconoscere rimborsi di spese per gli incarichi specifici affidati nell'interesse della Federazione.

Art. 42 (Codice di comportamento professionale)

Le norme del Codice di Comportamento professionale in vigore sono impegnative per tutti i soci effettivi e le Associazioni Territoriali nei rapporti con la Federazione, fra di loro e con i terzi.

Art 43 (Regolamento federale)

Il presente Statuto richiama, per quanto non esplicitamente indicato, le disposizioni e le indicazioni contenute nel Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale della Federazione.

Art. 44 (Diritto di recesso dei Soci)

Ai Soci effettivi ed aggregati che dissentano sulle modifiche apportate allo Statuto, è consentito il diritto di recesso, da notificare con lettera raccomandata al Presidente della Federazione entro sessanta giorni dalla data della comunicazione da parte di quest'ultima delle modifiche stesse a mezzo lettera raccomandata. Ai recedenti non è riconosciuto alcun diritto sul patrimonio della Federazione.

Art. 45
(Procedura di presentazione e approvazione degli Schemi di Risoluzione)

La Giunta Nazionale è incaricata di redigere annualmente gli Schemi di risoluzione, da sottoporre – previo esame del Consiglio Nazionale ed eventuale discussione da parte dei Soci effettivi - all'approvazione dell'Assemblea Generale dei Delegati.

Gli schemi di Risoluzione approvati dall'Assemblea Generale dei Delegati, impegnano gli organi della Federazione.

TITOLO XI

Art. 46
(Scioglimento della Federazione: modalità e procedure)

Lo scioglimento della Federazione può essere deliberato dall'Assemblea Generale Straordinaria dei Delegati. Per tale delibera si esige la presenza almeno dei 2/3 del numero totale dei Delegati dei Soci effettivi ed il voto favorevole almeno di 3/4 dei voti dei Delegati dei Soci effettivi aventi diritto al voto ai sensi del precedente art.19 e che rappresentino almeno la metà più uno dei Soci effettivi.

E' fatto obbligo per la Federazione in scioglimento di devolvere il suo patrimonio, previa liquidazione di ogni impegno finanziario, ad altra associazione con analoga finalità ovvero a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge n. 662/1996. E' fatta salva qualsiasi altra destinazione imposta dalla legge.

TITOLO XII: DEL MARCHIO FIAVET

Art. 47

La Federazione Nazionale è l'unica titolare del marchio di impresa costituito da tre lettere "f" (logo) affiancate l'una all'altra e del marchio d'impresa "FIAVET" (parola) riprodotto in qualsiasi forma e colore. Al fine della identificazione dei Soci effettivi, la Federazione nazionale concede loro – a titolo gratuito – l'uso di tali marchi, che potranno essere riprodotti solo se affiancati in maniera visibile dal nome della Associazione Territoriale o da quello della Regione di appartenenza, oppure dal nome dell'Associazione di Imprese Turistiche o del network.

Ogni uso dei marchi della Federazione nazionale da parte di soggetti terzi al di fuori di quanto sopra specificato è esplicitamente interdetto.

TITOLO XIII : APPARTENENZA ALLA CONFEDERAZIONE

ART. 48
(Identità ed ambiti di rappresentanza)

1. La Federazione Italiana delle Associazioni delle Imprese di Viaggi e Turismo FIAVET, quale aderente (di seguito FIAVET) alla “Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo”, denominata in breve “Confcommercio-Imprese per l’Italia”, ne utilizza il logo e ne accetta e rispetta lo Statuto, il Codice Etico, i Regolamenti, nonché i deliberati degli Organi confederali, rappresentando la Confederazione nel proprio specifico ambito categoriale.
2. FIAVET è il livello confederale di organizzazione e rappresentanza degli interessi per i propri specifici ambiti categoriali, come riconosciuti da “Confcommercio-Imprese per l’Italia”, e costituisce il sistema di rappresentanza unitario nazionale delle Agenzie di viaggi, che si riconoscono nei valori del mercato e della concorrenza, della responsabilità sociale dell’attività d’impresa e del servizio reso ai cittadini, ai consumatori e agli utenti, secondo quanto previsto all’art. 13 dello Statuto confederale.
3. FIAVET adotta il Codice Etico della Confederazione che, allegato al presente Statuto per farne parte integrante, ispira e vincola il comportamento di ogni componente del sistema territoriale.

ART. 49
(Rapporti con la Confederazione)

FIAVET :

- I) si impegna ad accettare le deliberazioni del Collegio dei Probiviri di “Confcommercio-Imprese per l’Italia”, nonché la clausola compromissoria e le decisioni del Collegio arbitrale, previste dagli artt. 40 e 41 dello Statuto confederale;
- II) accetta le norme in materia di sostegno, nomina di un Delegato, commissariamento, recesso ed esclusione, previste agli artt. 19, 20, 21, 22 e 23 dello Statuto confederale;
- III) si impegna al versamento della contribuzione al sistema confederale, mediante il pagamento delle quote associative in misura e secondo le modalità approvate dall’Assemblea Nazionale di “Confcommercio-Imprese per l’Italia”;
- IV) riconosce ed accetta le norme previste all’art. 18, comma 2, lett. i) dello Statuto confederale, in ordine all’uso, adozione ed utilizzazione della denominazione “Confcommercio-Imprese per l’Italia” e/o del relativo logo confederale.

ART. 50
(Requisiti di eleggibilità e compatibilità delle cariche Federali)

I candidati alle cariche associative non devono trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 4, comma 1, del Codice Etico confederale, restando salva, in ogni caso, l’applicazione dell’art. 178 del Codice Penale e dell’art. 445, comma 2, del Codice di Procedura Penale. I candidati si impegnano ad attestare il possesso di tali requisiti ed a fornire a richiesta tutte le informazioni all’uopo necessarie.

Il Presidente può essere rieletto una sola volta consecutivamente.

Gli Organi associativi, collegiali e monocratici, sono composti da soggetti che non si siano resi

responsabili di violazioni del presente Statuto e di quello confederale.

ART. 50 BIS

1. Presso “ Fiavet - Confcommercio-Imprese per l’Italia” la carica di Presidente, Vice Presidente, membro di Giunta, nonché quella di Direttore, è incompatibile con mandati elettivi ed incarichi di governo di livello europeo, nazionale, regionale, provinciale, comunale, circoscrizionale e con incarichi politici ed organizzativi presso i partiti politici e presso movimenti, associazioni, circoli che – per esplicita previsione statutaria e/o per costante impostazione programmatica – si configurino come emanazione o siano comunque collegati ai partiti politici.
2. Attraverso delibera motivata del Consiglio Nazionale, esclusivamente per i soggetti già membri di Giunta, è possibile eventuale deroga al principio di incompatibilità per i mandati elettivi e gli incarichi di governo di cui al precedente comma 1, fermo restando le ulteriori incompatibilità di cui al medesimo comma.
3. L’assunzione di mandati od incarichi incompatibili con la carica di componente di un Organo associativo, ai sensi del precedente comma 1, comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta.
4. Non sussiste incompatibilità tra la carica di componente di un Organo associativo, collegiale e monocratico, e gli incarichi attribuiti in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute a “Fiavet - Confcommercio-Imprese per l’Italia”.

ART. 51

(Trasparenza sulla gestione)

FIAVET si impegna a garantire, nei confronti della propria base associativa, la necessaria trasparenza nella sua gestione organizzativa e conduzione amministrativa, nonché in quella delle sue articolazioni ed emanazioni societarie ed organizzative direttamente o indirettamente controllate.

A seguito della sua approvazione entro il 30 giugno, FIAVET inoltra a “Confcommercio-Imprese per l’Italia” il Bilancio consuntivo dell’esercizio precedente accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori e dalla dichiarazione sottoscritta dal Segretario, attestante la conformità del Rendiconto stesso alle scritture contabili, nonché la relativa relazione finanziaria e ratifica eventuali assestamenti, nonché il bilancio preventivo approvato entro il 30 giugno

In caso di rinnovo dei propri Organi associativi, da comunicarsi preventivamente alla Confederazione, FIAVET si impegna alla certificazione dell’ultimo bilancio precedente la scadenza degli Organi elettivi categoriali, già approvato dall’Assemblea, da parte di un soggetto iscritto nel Registro dei Revisori Legali di cui all’art. 2 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, che sia in posizione di terzietà.

ART. 52

(Recesso dalla Confederazione)

Il recesso da “Confcommercio-Imprese per l’Italia” è deliberato dal Consiglio Nazionale con una maggioranza del 30% dei suoi componenti e che rappresenti il 30% dei voti complessivi. La convocazione del Consiglio Nazionale chiamato a deliberare sul recesso da “Confcommercio-Imprese per l’Italia”, è contestualmente comunicata e trasmessa in copia al Presidente Confederale mediante lettera raccomandata a.r. L’eventuale deliberazione di recesso diventa efficace, nei confronti della Confederazione e di terzi, decorsi 90 giorni dalla data di assunzione della delibera stessa.

ART. 53

(Segretario Generale)

- a) La Giunta Nazionale, attenendosi nella selezione del nominativo ai criteri indicati dalla Confederazione, propone al Consiglio Nazionale la nomina e la revoca del Segretario Generale.
- b) L’incarico di Segretario Generale è incompatibile con la carica di componente di Organo associativo collegiale o monocratico ricoperta presso ogni livello del sistema confederale, nonché con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, con l’esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui, con la qualità di socio di società di persone e con la carica di amministratore di società e/o enti, fatte salve, per la predetta carica, le società e/o gli enti facenti parte del sistema confederale ovvero quelli diversi da questi ultimi, qualora la carica sia svolta in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute al livello interessato, su mandato nonché in nome e per conto del livello stesso.

ART. 54

(Presidente del Collegio dei Revisori)

Il Collegio, nella sua prima riunione, convocata dal componente più anziano d’età, elegge al proprio interno il suo Presidente, che deve essere iscritto al Registro dei Revisori Legali di cui all’art. 2 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e s.m

NORMA TRANSITORIA

Il Presente Statuto entra in vigore con l’Assemblea Straordinaria del 15 aprile 2021.

Le modifiche apportate in merito alla durata delle cariche federali ed alla rieleggibilità, si applicheranno ex novo dall’entrata in vigore sopra prevista, senza tener conto di eventuali precedenti periodi di carica svolti in vigenza dello Statuto precedente